

STUDIO MAROTTA MDL

Medico del Lavoro Competente dott. Vincenzo Marotta

Specialista in Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica

Perfezionato in Radioprotezione – Medico Autorizzato n. 1294

Via Oberdan 20 - 71010 Lesina (FG) ☎ 349/7725505

E.Mail: mdlmarotta@gmail.com - vincenzomarotta@pec.it

ANNO 2024
RIF. 989

Ditta: S.D.F. IMPIANTI di SIMONE DE FELICE

VIA VITTORIO VENETO 35 - 71010 LESINA

P.IVA 03770260713

DOCUMENTAZIONE SANITARIA DEL MEDICO COMPETENTE

- **DLgs. 81/08 e s.m.i. art. 25 comma 1, lettera a), collaborazione del medico competente.**

Per ciò che attiene l'obbligo del medico competente di collaborazione alla valutazione del rischio con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria e della predisposizione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, si comunica di aver preso visione della documentazione di valutazione dei rischi. Inoltre, fermo restando che il medico competente è obbligato a collaborare sulla base delle informazioni ricevute dallo stesso datore di lavoro, il MC le suddette informazioni le deduce anche attraverso il sopralluogo agli ambienti di lavoro effettuato e dalla conoscenza delle attività di lavoro, nonché attraverso l'elaborazione epidemiologica dei dati derivanti dalla sorveglianza sanitaria, ai fini dell'obbligo di collaborazione (DLgs. 81/08 e s.m.i. art. 25 comma 1, lettera a), eventuali ulteriori indicazioni al Datore di lavoro saranno formulate in calce al protocollo sanitario.

Dr. Vincenzo Marotta
Medico del Lavoro

Dott. Vincenzo Marotta
Medico del Lavoro - M.A. n.1294
Via Oberdan 20/A - 71010 Lesina

NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE

Art. 18 comma 1 lettera a), DLgs 81/08

Il sottoscritto DE FELICE SIMONE
nato a TERMOLI (FG) il 29/04/1989
Legale rappresentante della ditta: S.D.F. IMPIANTI di SIMONE DE FELICE
sede legale in VIA VITTORIO VENETO 35 - 71010 LESINA
sede operativa in
iscrizione al Tribunale di ragione sociale n°
Cod.Fisc. P.IVA P.IVA 03770260713

NOMINA

Medico-Competente aziendale il dott. Vincenzo Marotta, specialista in Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psico - tecnica, in qualità di libero professionista.

Il datore di lavoro al fine di consentire al medico competente di espletare correttamente tutte le attività di competenza si impegna a comunicare entro 30 giorni al medico competente:

- l'elenco nominativo del personale in servizio, completo delle mansioni specifiche, aggiornandolo ad ogni successivo cambiamento;

- tutte le informazioni di cui all'art. 18 comma 2 del DLgs 81/08 e s.m.i., in merito a:

a) *natura dei rischi*

b) *organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione delle misure preventive e protettive;*

c) *descrizione degli impianti e dei processi produttivi;*

d) *i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;*

e) *i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.*

- in caso di presenza di lavoratori stranieri, il datore di lavoro metterà a disposizione del medico competente, per tutta la durata delle visite mediche, un traduttore o un lavoratore straniero con capacità linguistiche.

Il datore di lavoro, invierà a visita i lavoratori nei casi di cui all'art. 41 comma 2 e alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi al fine di verificare l'idoneità alla mansione; inoltre al fine di consentire la trasmissione dei dati di cui allegato 3B, entro il 31 dicembre di ogni anno consegnerà al medico competente le informazioni circa gli infortuni denunciati e le malattie professionali segnalate relative ai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell'anno di riferimento.

Il datore di lavoro è informato dell'obbligo di inviare a visita medica conclusiva i lavoratori esposti a rischio chimico/ cancerogeno e/o alla scadenza della periodicità indicata nel protocollo sanitario.

Il datore di lavoro, in base alla lista delle mansioni in allegato 1 al Provvedimento n. 99/CU del 30 ottobre 2007, dovrà comunicare al Medico Competente l'elenco nominativo dei lavoratori da sottoporre ad accertamento prima dell'inizio dell'attività a rischio per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi.

L'incarico in parola avrà durata BIENNALE e si riterrà rescisso alla scadenza se non formalmente rinnovato entro 30 giorni dalla scadenza.

data 30/01/2024

S.D.F. IMPIANTI
DATORE DI LAVORO
Simone De Felice
D.F. e C. S.r.l. via Vittorio Veneto, 35
71010 Lesina (FG)
C.F. 01919090713
P.IVA 03770260713

IL MEDICO DEL LAVORO COMPETENTE

Dott. Vincenzo Marotta

Dott. Vincenzo Marotta
Medico del Lavoro - M.A. n. 1294
Via Oberdan 20/A - 71010 Lesina
Med

Anagrafica del Medico Competente:

dott. Vincenzo Marotta
Medico del lavoro competente
Specialista in Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica
Perfezionato in Radioprotezione - Medico Autorizzato n° 1294
Via Oberdan 20A, 71010 Lesina (Fg) Tel. 349/7725505
E.mail: mdimarotta@gmail.com - vincenzomarotta@pec.it

Dott. VINCENZO MAROTTA

Medico del lavoro competente

Specialista in Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica

Via Oberdan n° 20A - 71010 Lesina (Fg) ☎ 349/7725505 - E.mail: mdlmarotta@gmail.com - studiomarottasrl@pec.it**AZIENDA: S.D.F. IMPIANTI di SIMONE DE FELICE**

P.IVA: P.IVA 03770260713

OGGETTO: Programma di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, con protocollo sanitario definito sulla scorta dei rischi specifici individuati dal datore di lavoro. DLgs. 81/08 e smi, art. 25 comma 1, lettera b).

MANSIONE	RISCHI	PROTOCOLLO	PERIODICITA'	ANNOTAZIONI
ELETTRICISTA	☒ MMC / Sovraccarico biomeccanico: fascia verde - accettabile	☒ Visita medica	24 MESI	Potranno essere disposti ulteriori accertamenti in casi selezionati in base all'anamnesi e all'esito di visita medica. Per i lavori in esterno è raccomandato il rispetto delle misure di prevenzione del rischio esposizione a radiazione solare e microclima esterno termico nel periodo estivo in particolare nella fascia oraria protetta dalle 12,30 alle 16,00.
	☒ Rumore	☒ Spirometria	24 MESI	
	☒ Rischio chimico basso e irrilevante	☒ Audiometria	Secondo art. 196 c.1-2	
	☐ Rischio da agenti biologici	☐ ECG		
	☒ Posture incongrue	☐ Esami ematochimici		
	☐ Microclima sfavorevole	☐ IBE		
	☐ ROA ☐ Radiazioni ultraviolette naturali (art.215 comma1)	☐ Verifica dipendenze art.41 co. 4		
	☒ Vibrazioni meccaniche ☒ HAV 2,5 MS ⁻¹ ☐ WBV 0,5 MS ⁻¹	☐ Controllo funzione visiva	Secondo art. 176	
	☐ VDT	Questionari valutazione funzionale		
	☐ Lavori in quota			
	☐ altro:			
MANSIONE	RISCHI	PROTOCOLLO	PERIODICITA'	ANNOTAZIONI
	☐ MMC / Sovraccarico biomeccanico:	☐ Visita medica		Potranno essere disposti ulteriori accertamenti in casi selezionati in base all'anamnesi e all'esito di visita medica. Per i lavori in esterno è raccomandato il rispetto delle misure di prevenzione del rischio esposizione a radiazione solare e microclima esterno termico nel periodo estivo in particolare nella fascia oraria protetta dalle 12,30 alle 16,00.
	☐ Rumore	☐ Spirometria		
	☐ Rischio chimico	☐ Audiometria	Secondo art. 196 c.1-2	
	☐ Rischio da agenti biologici	☐ ECG		
	☐ Posture incongrue	☐ Esami ematochimici		
	☐ Microclima sfavorevole	☐ IBE		
	☐ ROA ☐ Radiazioni ultraviolette naturali (art.215 comma1)	☐ Verifica dipendenze art.41 co. 4		
	☐ Vibrazioni meccaniche ☐ HAV 2,5 MS ⁻¹ ☐ WBV 0,5 MS ⁻¹	☐ Controllo funzione visiva	Secondo art. 176	
	☐ VDT	Questionari valutazione funzionale		
	☐ Lavori in quota			
	☐ altro:			
MANSIONE	RISCHI	PROTOCOLLO	PERIODICITA'	ANNOTAZIONI
	☐ MMC / Sovraccarico biomeccanico:	☐ Visita medica		Potranno essere disposti ulteriori accertamenti in casi selezionati in base all'anamnesi e all'esito di visita medica. Per i lavori in esterno è raccomandato il rispetto delle misure di prevenzione del rischio esposizione a radiazione solare e microclima esterno termico nel periodo estivo in particolare nella fascia oraria protetta dalle 12,30 alle 16,00.
	☐ Rumore	☐ Spirometria		
	☐ Rischio chimico	☐ Audiometria	Secondo art. 196 c.1-2	
	☐ Rischio da agenti biologici	☐ ECG		
	☐ Posture incongrue	☐ Esami ematochimici		
	☐ Microclima sfavorevole	☐ IBE		
	☐ ROA ☐ Radiazioni ultraviolette naturali (art.215 comma1)	☐ Verifica dipendenze art.41 co. 4		
	☐ Vibrazioni meccaniche ☐ HAV 2,5 MS ⁻¹ ☐ WBV 0,5 MS ⁻¹	☐ Controllo funzione visiva	Secondo art. 176	
	☐ VDT	Questionari valutazione funzionale		
	☐ Lavori in quota			
	☐ Decreto Interministeriale 27/03/2013, art.2 co.2 (G.U. n.8 del 12/04/13)			
	☐ altro:			

DLgs. 81/08 e smi, art. 25 comma 1, lettera a), collaborazione del medico competente

Per ciò che attiene l'obbligo del medico competente di collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione del rischio, anche ai fini della programmazione, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, fermo restando che il medico competente è obbligato a collaborare sulla base delle informazioni ricevute dallo stesso datore di lavoro, le suddette informazioni il MC le deduce anche attraverso la conoscenza delle attività di lavoro, nonché attraverso l'elaborazione epidemiologica dei dati derivanti dalla sorveglianza sanitaria. Presa visione del documento di valutazione dei rischi, il medico competente, nell'ambito dei suoi obblighi di collaborazione alla valutazione dei rischi, comunica al datore di lavoro che dovrà provvedere alla valutazione dei rischi tenendo conto di:

1) per i rischi da movimentazione manuale carichi e sovraccarico biomeccanico, questi dovranno essere valutati secondo le previsioni metodologiche previste dalle norme ISO sulla movimentazione manuale di carichi (ISO 11228-1, ISO 11228-2, ISO 11228-3) e la valutazione delle posture di lavoro statiche (ISO 11226), integrata dalla ISO/TR 12295 per l'applicazione e aggiornate dalla ISO 11228-1:2021;

2) per il rischio chimico, acquisire per ogni prodotto utilizzato la relativa SDS (scheda dati sicurezza) aggiornata e aggiornare la VDR ad ogni variazione e far riferimento alle metodiche valutative secondo il Rapporto Tecnico UNI/TR 11707:2018, segnalando al medico competente anche la presenza di eventuali sensibilizzanti.

3) la pesatura del rischio "microclima" può fare riferimento ai sistemi di previsione e allarme secondo il modello WORKCLIMATE della piattaforma Inail Cnr o il sistema (HHWWS) Heat Health Watch Warning system.

4)
5) sono obbligatorie le vaccinazioni di legge, anche quale prescrizione ai fini delle idoneità alla mansione specifica, laddove il DVR abbia individuato un rischio tutelato.

6) in caso di variazione e modifiche di attività lavorative, introduzione di prodotti e sostanze e ad ogni successiva revisione del DVR, il MC verrà informato dal datore di lavoro (art.18 co. 2).

Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili

Il Medico Competente rimane a disposizione nel caso in cui i lavoratori ritengano di segnalare patologie insorte che potrebbero rappresentare una ipersuscettibilità o controindicare la prosecuzione dell'attività lavorativa, questi potranno contattare direttamente il medico competente inviando una mail all'indirizzo mdlmarotta@gmail.com, con gli estremi identificativi personali e allegando la documentazione sanitaria attestante le patologie di cui è affetto, e qualora ne ricorrano le condizioni, il MC contatterà il lavoratore per fornirgli le necessarie indicazioni sulle misure da adottare.

S.D.F. IMPIANTI
di Simone De Felice
D.F.e L.C.D.F. via Vittorio Veneto, 35
71010 Lesina (FG)
C.F.: DR5SMN89D29L113M
P.IVA 03770260713

R.L.S.

Medico Competente

Dott. Vincenzo Marotta

S.D.F. IMPIANTI
di SIMONE DE FELICE
P.IVA 03770260713

TRASMISSIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA'
ALLA MANSIONE SPECIFICA

☐ consegna a mano ☐ raccomandata del _____

VISITA MEDICA

☒ PREVENTIVA ☐ PERIODICA

☒ idoneità alla mansione ☐ cambio mansione ☐ rientro da lunga malattia ☐ cessazione rapporto di lavoro ☐ su richiesta ☐ preassuntiva
☐ minore (D.lgs. 345/99 – D.Lgs. 262/2000) ☐ Decreto Interministeriale 27/03/2013 art.2 comma 2 (G.U. n.8 del 12/04/2013)

Il lavoratore **LOMBARDI MICHELE PASQUALE**

nato il **03/08/1993**

reparto e mansione: **ELETTRECISTA**

in data **17/12/2025**

è stato sottoposto alla visita medica per esposizione a:

* Fattori di rischio ⁽¹⁾	Valori/Esposizione	Fattori di rischio ⁽¹⁾	Valori/Esposizione
☒ MMC (NIOSH/Lifting Index /CLI)	☐ < 0.85 ☐ > 0.85 < 1 ☐ > 1	☐ VDT	☐ Impegno visivo ☐ < 20h/sett. ☐ > 20h/sett.
☐ Sovraccarico biomeccanico (OCRA)	☐ < 2,3 ☐ > 2,3 < 3,5 ☐ > 3,5	☐ Campi elettromagnetici	
☐ Chimico: ☐ sensibilizzanti ☐ vapori ☐ fumi ☐ gas	☐ basso / irrilevante per la salute	☐ ROA: ☐ I.R. ☐ U.V. ☐ Laser ☐ Visibili	
☒ Polveri miste		☐ Biologico: esposizione non / deliberata	Fascia: ☐ verde ☐ gialla ☐ rossa
☒ Rumore (Lex 8h)	☒ 80÷85 dB (A) ☐ > 85 dB (A)	☐ Microclima: termico sfavorevole	☐ severo ☐ moderato ☐ esterno
☒ Lavori in quota		☐ Cancerogeni: CAS ⁽²⁾	
☐ Posture incongrue	☐ 100 ☐ 75 ☐ 50 ☐ 25	☐ Polveri di legno	
☒ Vibrazioni meccaniche: HAV	☒ < 2.5 m²/sec. ☐ > 2.5 m²/sec.	☐ Silice	
☐ Vibrazioni meccaniche: WBV	☐ < 0.5 m²/sec. ☐ > 0.5 m²/sec.	☐ Amianto	
☐ Conduzione mezzi		☐ Lavoro notturno	
☐ D.Lgs. 81/08 art. 41 c. 4: verifica condizioni di alcol dipendenza/ di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti			

Note: * ⁽¹⁾ I dati di questa sezione sono forniti dal datore di lavoro. ⁽²⁾ Per gli agenti cancerogeni indicare anche il numero di CAS, il tipo ed il valore dell'esposizione

GIUDIZIO DI IDONEITA'

☐ IDONEO ☐ INIDONEO PERMANENTEMENTE ☐ INIDONEO TEMPORANEAMENTE

☒ IDONEO CON PRESCRIZIONI E/O LIMITAZIONI: ☐ no ☐ sì Obbligo di lenti correttive ;

☐ no ☒ sì Obbligo di otoprotettori se esposto a rumore con LEX 8h > 80 dB(A); ☐ no ☐ sì Controindicata l'esposizione a rumore con LEX 8h > 85 dB(A) ;

☒ no ☐ sì Controindicate le attività che comportano: sovraccarico biomeccanico del rachide /arto superiore / in movimentazione manuale carichi

☐ no ☐ sì

ULTERIORI PROVVEDIMENTI:

PERIODICITA' VISITA SUCCESSIVA (mesi): ☒ 12 ☐ 24 ☐ 36 ☐ 60 ☐

ACCERTAMENTI SANITARI: ☒ come da protocollo sanitario ☒ Spirometria ☒ Audiometria ☐ Esami Ematochimici ☐ ECG /da sforzo ☐ Rx torace ☐ Visita OCL

Questionari: ☐ SAP /WMSDs ☒ Audit C ☐ Epworth Sleepiness ☐ VDT ☐ ☐ IBE:

Data **01/10/2020**

Il medico competente
Dott. Vincenzo Marotta
Via Oberdan, 20a - 71010 Lesina

Dott. Vincenzo Marotta
Medico del lavoro - M.A. n.1294
Via Oberdan, 20a - 71010 Lesina

Il lavoratore dichiara:

- 1) di essere stato informato che avverso il giudizio del MC entro 30 giorni dalla data di comunicazione è ammesso ricorso all'organo di vigilanza territorialmente competente;
- 2) di prestare il proprio consenso agli accertamenti sanitari proposti e di essere stato informato dei risultati della sorveglianza sanitaria, dei risultati del monitoraggio biologico e della necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione ad agenti con effetti a lungo termine (art. 25 comma 1 lettera h);
- 3) di aver ricevuto informazione per i fini di cui al D.lgs. 81/08 art. 25 comma g - h del e sulla necessità di "usare idonei D.P.I. (protezioni delle vie aeree, cutanee, acustiche, micose e a protezione degli occhi)", nonché informazione/formazione in merito alle procedure e all'attuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali per la salute relative alla mansione;
- 4) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali e sensibili (Reg. UE n.679/2016 GDPR artt. 9 -13).

il lavoratore

Lombardi Michele P.

il datore di lavoro

